

SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE: QUALI SONO E COME “DIFENDERSI”

Parliamo di salute, sicurezza e sostenibilità ambientale. Tre argomenti che sono da molti anni al centro del dibattito europeo e mondiale.

Proprio l'Unione Europea, nel 2006, è intervenuta sul punto pubblicando il Regolamento REACH.

Si tratta di un documento di ben 141 articoli e 17 allegati tecnici che prevedono:

Vediamo quali:

- L'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)- ente di controllo.
- L'obbligo di registrazione di una sostanza chimica contenuta in un prodotto o utilizzata in fase di produzione dello stesso.
- La valutazione (con eventuale autorizzazione o diniego all'utilizzo) da parte dell'ECHA della sostanza registrata.
- L'accesso del pubblico alle informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche.
- L'attività di controllo e vigilanza da parte degli stati membri per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.

Nello specifico, all'art 57, il regolamento fa rientrare nella categoria sostanze chimiche preoccupanti (SVHC) quelle:

- Riconosciute come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (CMR).
- Persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT).
- Molto persistenti, molto bioaccumulabili (vPvB) o con proprietà di interferenti endocrini.

Per fare alcuni esempi pratici in questo elenco SVHC troviamo:

- Piombo.
- Monossido di piombo.
- Triossido di piombo-titanio.
- Acido silicico, sale di piombo.
- Dodecacloropentaciclo

Prevenire è meglio che curare

I controlli serrati su tutti i beni prodotti e su quelli importati permettono e permetteranno di garantire una maggior tutela per la salute e la sicurezza di lavoratori, operatori e consumatori e contribuirà certamente a ridurre l'impatto negativo che l'utilizzo e lo smaltimento di queste sostanze ha sull'ambiente.

Ma vediamo cosa deve fare un produttore fornitore

Innanzitutto, a pena di pesanti sanzioni, deve comunicare all'ECHA le seguenti informazioni:

- Dati che consentano l'identificazione dell'articolo (nome, marca, EAN, ...).
 - Categoria di prodotto (codice TARIC).
 - Il nome, l'intervallo di concentrazione e l'ubicazione delle sostanze presenti nell'elenco delle sostanze presenti nell'articolo in questione (tipo di materiale o miscela, nome chimico della sostanza SVHC).
 - Altre informazioni che consentano l'uso sicuro dell'articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto.
- L'invio corretto di tutte queste informazioni può porre molti interrogativi, trattandosi di una materia ostica e di un obbligo inserito solo di recente.

Per questo affidarsi a professionisti non è solo utile, ma indispensabile.

Mixa è al fianco delle aziende supportandole in maniera professionale nelle varie fasi di adeguamento.

L'intervento di Mixa

- Controllo dei prodotti e valutazioni sulla completezza/correttezza delle informazioni ricevute dal fornitore
- Categorizzazione dei fornitori (se provenienti da paesi UE o Extra UE)
- Rapporto diretto con enti certificatori e di controllo
- Se necessario analisi dei prodotti e delle componentistiche (attività per la quale ci avvaliamo di laboratori esterni altamente sofisticati)
- Individuazione dei prodotti che richiedono l'inserimenti nella banca dati SCIP
- Notifica SCIP
- Comunicazione del risultato finale al cliente